



Organismo di Mediazione
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Palazzo di Giustizia

Agg. 01/03/2020

TARIFFARIO MEDIAZIONE

SPESE DEPOSITO

€ 40,00 + IVA (€ 48,80) Spese di avvio del procedimento il cui valore non supera € 250.000,00

€ 80,00 + IVA (€ 97,60) Spese di avvio del procedimento il cui valore supera € 250.000,00

* il valore indeterminato o indeterminabile corrisponde allo scaglione da 50.000,01 a 250.000,00 *

A cui andranno aggiunte

SPESE NOTIFICA per invito a mezzo:

- PEC **nessun costo aggiuntivo**; si rimanda al sito <http://www.inipec.gov.it/> per la verifica degli indirizzi

- RACCOMANDATA R/R **costo € 8,20 + IVA (€ 10,00)** per ciascuna raccomandata r/r richiesta

SPESE ADESIONE

€ 40,00 + IVA (€ 48,80) Spese di adesione del procedimento il cui valore non supera € 250.000,00

€ 80,00 + IVA (€ 97,60) Spese di adesione del procedimento il cui valore supera € 250.000,00

* il valore indeterminato o indeterminabile corrisponde allo scaglione da 50.000,01 a 250.000,00 *

Nel caso in cui le parti all'esito del primo incontro **non intendano proseguire** la mediazione, **nessun altro compenso è dovuto** all'organismo di mediazione **OLTRE LE SPESE DI AVVIO GIA' VERSATE**

Qualora all'esito del primo incontro le parti **intendano proseguire** la mediazione **ciascuna parte deve versare** all'organismo di mediazione entro e non oltre l'incontro fissato per la prosecuzione **le indennità nella misura di seguito indicata in relazione allo scaglione di riferimento.**

La tabella è stata redatta in conformità a quella allegata all'art.16 c.4° D.M. 180/2010, come modificato dall'art.8 del D.L. 6/7/2011 n.145, dall'art.17 comma 5/ter del D. Lgs. 69/2013 e dall'art.7 del D.M.139/2014 recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art.17 comma 4° D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Valore della lite		Tariffa dovuta (per ciascuna parte)	
fino ad Euro 1.000		€ 43,33 + IVA	52,86
da euro 1.001	ad euro 5.000	€ 86,67 + IVA	105,74
da euro 5.001	ad euro 10.000	€ 160,00 + IVA	195,20
da euro 10.001	ad euro 25.000	€ 240,00 + IVA	292,80
da euro 25.001	ad euro 50.000	€ 400,00 + IVA	488,00
da euro 50.001	ad euro 250.000	€ 666,67 + IVA	813,34
da euro 250.001	ad euro 500.000	€ 1.000,00 + IVA	1.220,00
da euro 500.001	ad euro 2.500.000	€ 1.900,00 + IVA	2.318,00
da euro 2.500.001	ad euro 5.000.000	€ 2.600,00 + IVA	3.172,00
oltre euro 5.000.000		€ 4.600,00 + IVA	5.612,00

Organismo di Mediazione aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.3.2011 reg. 172

Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria, 1 – 16121 GENOVA

tel. 010.566432 - fax 010.565300 - e-mail mediazione@ordineavvocatigenova.it - p.e.c.: mediazione@ordineavvgenova.it

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' (di cui all'art. 16 del D.L. 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 e 139/2014)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto interministeriale 180/2010.
- 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:**
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;**
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
5. si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso fra loro.
7. il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 5 c.8 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Genova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili.

Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

Lo sportello della Mediazione è aperto dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 9.00 alle 13.00

Modalità di pagamento:

- **bancomat o carta di credito**

- **assegno bancario o circolare** intestato al "Consiglio dell'Ordine Avvocati di Genova"

- **bonifico** sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN **IT35H0569601400000002124X83**, indicando, nella causale, il nome delle parti;

- **non si accettano contanti.**